





Statuto Sociale



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

- 1.1. La società per azioni denominata "ENAV S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, disposta dalla Legge 21 dicembre 1996 n. 665, così come modificata dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144, è regolata dal presente statuto.

Articolo 2

- 2.1. La Società ha sede legale nel comune di Roma.
- 2.2. Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 3

- 3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

- 4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di assistenza al volo, dei sistemi e delle attività di sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esportazione dei servizi della navigazione aerea in Italia e all'estero e qualsiasi attività comunque connessa o complementare.
- 4.2. Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società garantirà la sicurezza della navigazione aerea, contribuirà all'efficienza del sistema nazionale dei trasporti e garantirà l'accesso al sistema di navigazione aerea a tutte le categorie di utenza, nel rispetto degli impegni internazionali del paese, salvaguardando la sicurezza e la sovranità nazionale.
- 4.3. In particolare, a mero titolo esemplificativo, la Società:
 - a) eroga servizi di controllo della circolazione aerea, di informazione al volo, consultivi e di allarme, di meteorologia e climatologia, di informazione aeronautica, di telecomunicazioni aeronautiche, di radio - navigazione e radio - diffusione;
 - b) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;

- c) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;
 - d) provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale impiegato;
 - e) produce la cartografia aeronautica;
 - f) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure e degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti;
 - g) cura la conduzione tecnica e la manutenzione degli impianti;
 - h) opera nel settore della navigazione multimodale terrestre e satellitare, partecipando ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore.
- 4.4. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà, quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, editoriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati all'oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell'interesse di terzi, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.
- 4.5. La Società potrà altresì partecipare ad altre Società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione. La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle Società partecipate e svolgere ogni altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5

- 5.1. Il capitale sociale della Società è di Euro 541.744.385,00 (cinquecentoquarantunomilionsettecentoquarantaquattromilatrecentottantacinque virgola zero) rappresentato da n. 541.744.385 (cinquecentoquarantunomilionsettecentoquarantaquattromilatrecentottantacinque) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Articolo 6

- 6.1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 6.2. Le azioni sono nominative. Le azioni sono liberamente trasferibili.
- 6.3. La Società può emettere azioni di qualunque categoria, nonché obbligazioni anche convertibili o con warrants.
- 6.4. La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione al presente statuto.
- 6.5. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474 è previsto un limite al possesso azionario che comporti una



partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La presente disposizione non si applica alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo: al controllante, persona fisica o giuridica, ente o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2 c.c..

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3 c.c., nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122, di tempo in tempo vigente o come eventualmente sostituito, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti. Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati; nel caso in cui il limite massimo di possesso azionario – calcolato ai sensi del presente articolo – sia superato da più soggetti, si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

- 6.6. Il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
- 6.7. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti dei versamenti sulle azioni, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 6-bis

6-bis.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società, nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal comma seguente del presente articolo.

6-bis.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7

- 7.1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società nei termini di legge, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con proprio regolamento, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia. L' avviso di convocazione dovrà contenere le informazioni di cui all'articolo 125-bis, di tempo in tempo vigente o come eventualmente sostituito, del TUF.
- 7.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, secondo il disposto dell'art. 2364 c.c., ultimo comma.
- 7.3. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

Articolo 8

- 8.1. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.
La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti, dipendenti della Società o delle sue controllate, associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
- 8.2. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.
- 8.3. Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi di telecomunicazione elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.
- 8.4. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
- 8.5. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto di intervento e di voto. Egli dirige e regola la discussione.



Articolo 9

- 9.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente se nominato, ovvero da altra persona designata dall'assemblea.
- 9.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.
- 9.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 10

- 10.1. L'assemblea si tiene, di regola, in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può stabilire che l'assemblea sia tenuta in più convocazioni. Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.
- 10.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 10.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o notaio.
- 10.4. La Società approva le operazioni con parti correlate nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, delle proprie disposizioni statutarie e delle procedure adottate in materia.

La procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società può prevedere che:

- a) il consiglio di amministrazione approvi comunque le operazioni di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante l'avviso contrario del comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi,
 - (i) il compimento delle stesse sia stato preventivamente autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c.;
 - (ii) la maggioranza dei soci non correlati all'operazione di maggiore rilevanza presenti in assemblea in misura almeno pari al 10% del capitale con diritto di voto non abbia espresso voto contrario all'operazione stessa;
- b) ove la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione avente ad oggetto il compimento di una operazione di maggiore rilevanza che rientra nella competenza dell'assemblea sia approvata con l'avviso contrario del comitato parti correlate, l'assemblea può deliberare con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- c) in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano da questa essere autorizzate siano concluse in deroga alle disposizioni di cui alla procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

TITOLO V

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11

- 11.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 11.2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 11.3. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo di conseguenza.
Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Articolo 11-bis

- 11-bis.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.
Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti e dal presente statuto.
In particolare:
- 1) Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico - scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
 - c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
 - 2) Il consiglio di amministrazione esprime orientamenti, anche attraverso l'emanazione di appositi regolamenti consiliari, secondo i principi e i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., qualora la Società dichiari di aderirvi, in merito al numero massimo di incarichi di amministratore in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.
 - 3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione,



per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferitegli.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

11-bis.2 Un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati amministratori indipendenti:

- i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ii) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il consiglio valuta annualmente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

11-bis.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, a pena di inammissibilità, devono essere composte, depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente e con il presente statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93, di tempo in tempo vigente o come eventualmente sostituito, del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Gli amministratori nominati devono comunicare immediatamente al consiglio di ammini-



strazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i tre quarti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle altre liste sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

- c) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;
- d) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i criteri di sostituzione qui previsti non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza semplice. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
- e) al termine delle operazioni sopra indicate, il presidente procede alla proclamazione degli eletti;
- f) per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengano eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

- 11-bis.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c. secondo quanto segue. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
- 11-bis.5 Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno il comitato controllo e rischi (con competenza anche in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati), il comitato nomine ed il comitato remunerazioni, in linea con i requisiti del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., qualora la Società dichiari di aderirvi. Il consiglio può istituire altresì ulteriori comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie. Il consiglio può infine stabilire l'accorpamento di uno o più comitati consiliari attenendosi, laddove rilevanti, ai principi e ai criteri a tale proposito stabiliti dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., qualora la Società dichiari di aderirvi.

Articolo 12

- 12.1. Il consiglio, ad ogni esercizio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche esterno alla Società.

Articolo 13

- 13.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola ogni mese e comunque ogni qualvolta che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'amministratore delegato oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dal collegio sindacale.
- 13.2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco.

Articolo 14

- 14.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente. Il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere un vice presidente al solo fine di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento del presidente medesimo. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori ed ai sindaci.
- 14.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.



Articolo 15

- 15.1. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 15.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 15.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi in audio o audio-video collegamento. In tal caso il presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto), deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti audio o audio-video collegati, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi o di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti trattati. Verificandosi tali requisiti, il consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario.

Articolo 16

- 16.1. Delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione viene redatto un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17

- 17.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 17.2. Oltre ad esercitare i poteri che sono allo stesso attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
 - a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - d) l'adeguamento dello statuto espressamente richiesto da disposizioni di legge;
 - e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 17.3. La disposizione di cui al precedente comma non esclude che l'organo amministrativo possa decidere di sottoporre le summenzionate deliberazioni all'assemblea straordinaria.
- 17.4. Al consiglio di amministrazione compete l'individuazione delle strategie aziendali e la verifica dei relativi risultati.
- 17.5. Al consiglio di amministrazione ovvero all'apposito comitato controllo e rischi costituito, nel rispetto della normativa vigente, all'interno del consiglio stesso ai sensi dell'art. 11-bis del presente statuto, riferisce l'amministratore responsabile della funzione di controllo interno dei rischi.

Articolo 18

- 18.1. Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe non esecutive al presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, determinandone in concreto il contenuto.
- 18.2. Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente, che conseguentemente viene nominato amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 18.3. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi, con facoltà di subdelega.

- 18.4. Il consiglio di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.
- 18.5. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
- 18.6. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono informati, anche a cura dell'Amministratore Delegato, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ove esistente.
L'informativa viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione ovvero mediante nota scritta.
- 18.7. Il consiglio di amministrazione, può inoltre nominare un direttore generale, definendone mansioni e attribuzioni, previo accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti.
Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18-bis

- 18-bis.1 Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, nomina, previo parere del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF.
Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, può revocare, previo parere del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 18-bis.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso Società di consulenza o studi professionali.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica.
La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
- 18-bis.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
- 18-bis.4 Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
- 18-bis.5 L'amministratore delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro



idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 19

- 19.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso su base annua determinato dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

TITOLO VI

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 20

- 20.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, nel solo caso di assenza o impedimento del presidente, al vice presidente se nominato e all'amministratore delegato nei limiti della delega al medesimo conferita.
- 20.2. La firma del vice presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21

- 21.1. L'assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e da due supplenti. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
- I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nella normativa anche regolamentare vigente. Ai fini di quanto previsto dalla suddetta normativa anche regolamentare vigente, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti le comunicazioni, la telematica e l'informatica, l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa. Per quanto riguarda la composizione del collegio

sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Il collegio sindacale verifica annualmente, tramite un processo di autovalutazione appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e l'efficacia del proprio funzionamento.

- 21.2. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

I sindaci effettivi nominati devono comunicare senza indugio la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'articolo 11-bis.3, lett. b) del presente statuto, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

- 21.3. Per la nomina di sindaci che per qualsiasi ragione non vengano eletti in base a liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative pertinenti ed in grado di assicurare altresì il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

- 21.4. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 11-bis.3, lett. b) del presente statuto, in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dal menzionato art. 11-bis.3, lett. b).



- 21.5. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.
- 21.6. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 21.7. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'adeguatezza e sulla funzionalità del complessivo sistema di gestione e controllo dei rischi. Il collegio sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 21.8. È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente.

Articolo 21- bis

- 21-bis.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VIII BILANCI E UTILI

Articolo 22

- 22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

- 23.1. L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito come segue:
- ai soci nella misura fissata dall'assemblea;
 - l'eventuale residuo è destinato alla costituzione od incremento di riserve ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'assemblea.
- 23.2. La Società può distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 24

- 24.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRASITORIE E GENERALI

Articolo 25

- 25.1. Le disposizioni di cui agli artt. 11 e 21, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi alla data del 12 agosto 2012.
- 25.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.





ENAV

Società per Azioni

Sede legale in Roma

Via Salaria n. 716

Tel. +39 06 81661

www.enav.it

Cap. Soc. € 541.744.385,00 i.v.

P.IVA 02152021008 - Reg. Imp. Roma

C.F. e CCIAA 97016000586 - REA 965162

© 2018 ENAV S.p.A.